

MOCA

MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO
CON ALIMENTI

Criteria della progettazione e definizione delle regole acquisti
di oggetti MOCA



Riccardo Giambelli

23 Ottobre 2019



Parliamo di MOCA o FCM: cosa sono?



Materiali **O**ggetti **C**ontatto **A**limenti

Food **C**ontact **M**aterial


Regolamento CE 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari



Parliamo di MOCA: quali sono?



OGGETTI a contatto




Parliamo di MOCA: quali sono?



ATTREZZATURE e IMPIANTI



Parliamo di MOCA: quali sono? Lavorazioni materie prime





LA GAMMA DI MOCA

LISTA 1

- PLASTICHE
- GOMME
- SILICONI
- ACCIAI INOX
- ALLUMINIO
- BANDA CROMATA
- BANDA STAGNATA

LISTA 2

- LEGNO
- SUGHERO
- CELLULOSA RIGENERATA
- CERAMICHE
- VETRO
- CARTA E CARTONE

LISTA 3

- CERE
- ADESIVI/COLLE
- RIVESTIMENTI & VERNICI
- SMALTI
- INCHIOSTRI DA STAMPA
- LEGHE VARIE

Regolamenti, direttive e altri definizioni

Regolamenti

- Un regolamento è un atto legislativo vincolante.
- Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell'intera Unione europea.

Direttive

- Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali obiettivi vadano raggiunti.

Raccomandazioni

- Una raccomandazione non è vincolante.
- Una raccomandazione consente di rendere note le loro posizioni e di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.



Obiettivo dei Regolamenti quadro DELL'UNIONE EUROPEA

- Salvaguardare i consumatori
- Definire le regole dei materiali e dei processi di lavorazione
- Assicurare il rispetto delle regole sulle importazioni
- Assicurare la rintracciabilità dei prodotti

Garantire la libera circolazione delle merci all'interno della UE



MOCA – Cosa richiede la legislazione europea



I principi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 **impongono:**

- **che i materiali non rilascino loro componenti negli alimenti in quantità tali da mettere in pericolo la salute** umana, non comportino una modifica inaccettabile della composizione, nel **gusto** e nell'**odore** degli alimenti, e definisce **regole per i materiali attivi e intelligenti di rispettare le misure UE per specifici materiali** (ad esempio la plastica) **eseguire** le valutazioni di **sicurezza delle sostanze utilizzate nella fabbricazione** di MOCA
- **di rispettare le regole sull'etichettatura**, comprendenti le indicazioni circa il loro impiego (es. macchina da caffè, bottiglia da vino , cucchiaio da minestra), oppure tramite riproduzione del simbolo)
- **di produrre** la documentazione necessaria agli organi di controllo per **dimostrare la conformità** e la tracciabilità

Perché il Regolamento 1935 sui materiali a contatto con alimenti a livello di Unione europea?

- Perché **i materiali** a contatto con gli alimenti **non sono chimicamente inerti**.
- Perché essi possono **rilasciare** piccole quantità di **sostanze nell'alimento**.

La normativa stabilisce le sostanze che i produttori MOCA possono utilizzare e quali sono le loro limitazioni.



REGOLAMENTO 1935/2004



Si applica

- ai **materiali e oggetti** , destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari,
- **materiali e oggetti attivi** (destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei materiali imballati) e **intelligenti** (controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente)

• Non si applica

- ai materiali di **ricopertura o rivestimento**, (es materiali che rivestono le croste dei formaggi, budelli naturali insaccati), le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi.
- agli impianti fissi o privati di **approvvigionamento idrico** (tubature dell'acqua).
- a materiali o oggetti forniti come **oggetti d'antiquariato**



MOCA – REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004



Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati «materiali e oggetti»), allo stato di prodotti finiti:

- a) **che sono destinati** a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- b) **che sono già a contatto** con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;
- c) **di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto** con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili.

Articolo 2

Alfine del presente regolamento **sia applicano le pertinenti definizioni** di cui al **regolamento(CE)n.178/2002**, fatta eccezione per i termini «rintracciabilità» e «immissione sul mercato» per i quali valgono le seguenti definizioni:

- a) per «rintracciabilità» s'intende la possibilità di ricostruire eseguire il percorso dei materiali o oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione;



MOCA – REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004



Articolo 16

Dichiarazione di conformità

1. Le misure specifiche di cui all'articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui essi riferiscono siano corredati di una **dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.**

Una **documentazione appropriata** è disponibile per dimostrare tale conformità. Detta documentazione è resa disponibile **alle autorità competenti** che la richiedano.

Articolo 17

Rintracciabilità

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, **il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.**





REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2011

riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari



Il regolamento sulle materie plastiche stabilisce:

Elenco unico dell'Unione di sostanze autorizzate che possono essere utilizzate nella fabbricazione di strati di materia plastica

I tipi di sostanze contemplate nell'elenco e quelle che non lo sono

A quale parte dei materiali di materia plastica si applica l'elenco dell'Unione e a quale parte non si applica

Fissa limiti di migrazione specifica e globale

Una dichiarazione di conformità (DoC)

I requisiti per la prova della conformità per i materiali e gli oggetti di materia plastica.

**Il regolamento sulle
materie plastiche
NON si applica:**

Materiali		
Pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non*	gomma	carte e cartoni, modificati o meno mediante aggiunta di materia plastica
rivestimenti di superficie ottenuti da: cere di paraffina, comprese le cere di paraffina sintetica e/o cere microcristalline, miscele di queste cere tra loro e/o con materie plastiche	Resine a scambio ionico	Siliconi

MOCA - ATTORI DELLA FILIERA

- **Produttore sostanze chimiche di partenza** es. Monomeri,
 - No controllo Ufficiale
 - No Registrazione
 - Si elaborazione invio schede tecniche
- **Produttore di prodotti intermedi** es. sintetizzare altre sostanze
 - No controllo Ufficiale
 - No Registrazione
 - Si elaborazione invio schede tecniche
- **Produttore di MOCA**
 - Si controllo Ufficiale
 - **Si Registrazione (Obiettivo regionale)**
 - Dichiarazione conformità + Trattiene documenti di supporto e operativi
- **Produttore di Alimenti e utilizzatore di MOCA**
 - Si controllo Ufficiale
 - Si Registrazione/Riconoscimento
 - DC e trattiene dichiarazione supporto che contiene DC del produttore MOCA.



MOCA –REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006



- **Garantire e documentare** la Sicurezza di Alimentarietà dei materiali o del prodotto, la sua **conformità alle norme tecniche e ai requisiti cogenti** imposti dalle normative nazionali e comunitari in vigore o di nuova introduzione, mediante la sistematica applicazione di metodi di lavoro (GMP Reg. 2023/2006) mediante procedure di autocontrollo **Sistema di Assicurazione della Qualità** che dimostri e assicuri il corretto svolgimento di ogni fase della produzione e la tempestiva gestione di ogni eventuale non conformità e/o incidente .
- **Fornire dimostrazione all'utilizzatore finale** del MOCA di aver adempiuto agli obblighi e poter garantire la conformità di tutti i lotti di prodotto messi sul mercato e rilascio del Dichiarazione di conformità coerente.
- Per gli utilizzatori diviene lo strumento tramite il quale **valutare e qualificare i fornitori**, i quali sono in grado di produrre **dimostrazioni coerenti e consistenti a supporto della dichiarazione di conformità emessa.**



MOCA – REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006



Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione (GMP) **per i gruppi di materiali e di oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti** (qui di seguito «materiali ed oggetti») elencati nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 **e le combinazioni di tali materiali ed oggetti** nonché di materiali ed **oggetti riciclati impiegati** in tali materiali ed oggetti.

Articolo 5

Sistema di assicurazione della qualità

Omissis

2. I materiali di partenza devono essere selezionati e devono essere conformi con le specifiche prestabilite, in modo da garantire che il materiale o l'oggetto siano conformi alle norme ad essi applicabili.

9

Compiti e Attribuzioni di responsabilità dei Produttori MOCA

• I produttori di MOCA, **sono tenuti ad istituire un controllo qualità durante il processo di lavorazione, trasformazione e/o distribuzione devono ricorrere a verifiche documentali e devono elaborare:**

- la Dichiarazione di conformità (DDC) che deve viaggiare e scortare nei vari movimenti i MOCA ed essere consegnata dal fornitore al ricevente. La DDC contiene specifiche di composizione dei materiali e dell’approvvigionamento; certificazione di conformità da parte dei fornitori; rapporti di prova su sostanze di partenza; documentazione su materie prime e semilavorati. Ad eccezione del consumatore finale, la stessa deve essere aggiornata ogni qualvolta avvengono modifiche sostanziali, mentre il produttore deve trattenere per sé la:



Compiti e Attribuzioni di responsabilità dei Produttori MOCA

- documentazione di supporto comprensiva dei “**documenti operativi**” riguardanti modalità di selezione dei materiali;
 - ✓ registrazione dei dati di produzione;
 - ✓ controlli della produzione;
 - ✓ esiti analisi di laboratorio,
 - ✓ azioni correttive;
 - ✓ controlli su prodotto finito;
 - ✓ gestione magazzino spedizione-trasporto;
 - ✓ formazione;
- L’industria alimentare deve richiedere al costruttore e/o al distributore e/o importatore **la DDC**.
 - Ad essi deve seguire la rintracciabilità dei MOCA (art. 17 Reg. Ce n. 1935/2004)



MOCA Controllo ufficiale e vigilanza



I Regolamenti n.1935/2004/CE e 2023/2006 non prevedono di per sé controlli e sanzioni, ma demanda ai singoli Stati membri il compito di effettuare interventi di controllo mirati e omogenei sul territorio e di stabilire adeguate sanzioni per chi non lo applica.

Art. 24 – Misure d'ispezione e controllo

Prevede i requisiti per i controlli ufficiali *Metodi e tecniche appropriate per i controlli (monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezione, campionatura e analisi) istituzione del Laboratorio Comunitario e Nazionale di riferimento*

Art. 25 – Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento ed adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Decreto Legislativo 29/2017 *Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.*

Art.5 bis D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777.

L'utilizzatore industriale o commerciale deve accertarsi della conformità dei MOCA che utilizza e della loro idoneità tecnologica...



MOCA - ATTORI DELLA FILIERA



- **Produttore sost. chimiche**
 - No controllo Ufficiale
 - No Registrazione
 - Si elaborazione invio schede tecniche
- **Produttore di prodotti intermedi**
 - No controllo Ufficiale
 - No Registrazione
 - Si elaborazione invio schede tecniche
- **Produttore di MOCA**
 - Si controllo Ufficiale
 - **Si Registrazione (Obiettivo regionale)**
 - Manda dichiarazione conformità + Trattiene documenti di supporto e operativi
- **Produttore di Alimenti e utilizzatore di MOCA**
 - Si controllo Ufficiale
 - Si Registrazione/Riconoscimento
 - DC e trattiene dichiarazione supporto che contiene DC del produttore MOCA.



MOCA – QUALI SONO LE NORMATIVE ITALIANE



Il testo consolidato del D.M. 21 marzo 1973 e relativi aggiornamenti "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale" tiene conto delle modifiche dal 1973 al 2019.

Sono definiti "materiali e oggetti a contatto con gli alimenti" (MOCA) quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.).



MOCA – DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 1973

Materiali disciplinati da misure specifiche



- Carte e cartoni
- Gomme e Elastomeri
- Vetro
- Acciaio inox
- Alluminio DM 18.4.07
- Banda Stagnata DM 18.2.84
- Banda Cromata DM 1.06.88

Per tutti i materiali e oggetti in contatto con alimenti: DL 108 del 25.1.92



MOCA – DECRETO MINISTERIALE 21 MARZO 1973

Allegato I – Materiali che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche



- Ceramiche
- Turaccioli
- Gomme naturali
- Vetro
- Resine a scambio ionico
- Metalli e leghe
- Carta e cartone
- Inchiostro da stampa
- Cellulosa rigenerata
- Siliconi
- Prodotti tessili
- Cere
- Legno

LE ESIGENZE DEGLI UTILIZZATORI



I MOCA devono in ogni caso rispettare quanto meno i requisiti generali previsti dal Regolamento (CE) 1935/2004 e le buone pratiche di fabbricazione descritte nel Regolamento (CE) 2023/2006 in modo da:

- Rispetto dei requisiti previsti dalle apposite norme,
- Verifica nelle condizioni critiche d'uso a cui è destinato un MOCA,
..... sempre e comunque ...

Non comportare una modifica degli alimenti con cui vengono a contatto, tali da renderli non conformi alle norme che li regolano.

Questo è ciò che un OSA legittimamente si aspetta dai MOCA di cui si serve.



UTILIZZATORI OSA: DEVONO RISPETTARE



I produttori di alimenti e bevande devono rispettare le prescrizioni della normativa sulla sicurezza alimentare, ricompresa nel cosiddetto “**pacchetto igiene**”.

In particolare, almeno:

- Regolamento (CE) 178/2002 sui principi della sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) 852 [e 853]/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari [e dei prodotti di origine animale]
- Decreto Legislativo 193/07 -Igiene dei prodotti alimentari normativa HACCP

Regolamenti che fissano i limiti massimi di concentrazione di germi e di sostanze chimiche di rilevanza sanitaria in determinati tipi di alimenti.

In collaborazione con:



Risk assessment nella qualificazione dei processi



Il **risk assessment** è lo strumento preliminare alla definizione dei metodi e delle procedure operative necessarie **per assicurare l' idoneità** in tutte le fasi della fabbricazione.

- Un' **efficace analisi dei rischi** in considerazione tutte le fasi, a partire dalla progettazione, acquisti, tracciabilità, produzione, deposito e gestione dei MOCA, con l'obiettivo di **identificare, misurare e valutare i possibili punti critici** Che possono favorire una contaminazione o, più in generale, generare una non conformità del prodotto finito in riferimento alla **destinazione d'uso** ed agli **scenari di impiego** previsti per esso ad ai limiti minimi di accettabilità definiti **in primo luogo dalle norme**.
- Permette di **indirizzare i produttori nella valutazione dei rischi specifici** di ognuna delle parti a contatto in funzione delle rispettive caratteristiche strutturali, compositive e realizzative e delle funzionalità legate ai loro tipici **campi di impiego**, con ciò favorendo anche l'utilizzatore finale nel piano di autocontrollo HACCP.

PROGETTAZIONE DI UN MOCA



Nocività Proprietà di un'entità che la rende idonea a provocare danni in un'altra attraverso un dato meccanismo

Pericolosità Potenziale capacità di un contesto di determinare una esposizione efficace di un'entità a fattori per essa nocivi

Rischio Misura del pericolo in un dato contesto, di solito espresso in termini di **Frequenza** di un incidente e **Gravità** del danno che ne può conseguire.

Incidente Evento fortuito che provoca danni a un'entità

Difetto Scostamento di uno stato di realtà dall'attesa

Danno Misura stimata delle conseguenze negative di un difetto


MOCA – PROCEDURE OPERATIVE INTERNE





- ✓ Identificazione e conformità dei materiali quale obiettivo assoluto
- ✓ Migrazioni globali e specifiche e cessioni su tutti i materiali per i quali queste prove sono previste.
- ✓ Valutazione e qualifica dei fornitori
- ✓ Assicurazione e controllo qualità nei processi di fabbricazione
- ✓ Identificazione e monitoraggio dei punti critici di controllo in ogni fase del processo
- ✓ Etichettatura o identificazione che assicuri la tracciabilità dei materiali
- ✓ Valutazione del prodotto finito nelle condizioni critiche di utilizzo



PROGETTAZIONE DI UN MOCA



PROGETTAZIONE DI UN MOCA



MOCA – MATERIALI - SIMULANTI ALIMENTARI



Simulanti alimentari (attualmente in vigore in base DM 21.3.73)

- **simulante A**: acqua; (per alimenti acquosi a $\text{ph} > 4,5$).
- **simulante B**: acido acetico al 3%(p/v) in acqua ; (per alimenti acidi a $\text{ph} < 4,5$).
- **simulante C**: etanolo al 10%(v/v) in acqua; (per alimenti contenenti alcool).
- **simulante D**: olio di oliva rettificato o miscela di trigliceridi sintetici o olio di girasole (per alimenti di sostanze grasse)
- **Simulante latte e derivati** : etanolo 50%



MOCA – MATERIALI IN PLASTICA SIMULANTI



Simulanti alimentari (attualmente in vigore in base Reg. UE 10/2011)

- **simulante A**: etanolo 10% per alimenti acquosi con $\text{pH} > 4,5$
- **simulante B**: acido acetico al 3%(p/v) in acqua per alimenti acidi con $\text{pH} < 4,5$
- **simulante C**: etanolo al 20%(v/v).per alimenti alcolici
- **Simulante D1**: etanolo 50% per latte e derivati o alcolici $> 50\%$
- **simulante D2**: olio vegetale per alimenti lipofili
- **simulante E** : alimenti secchi



ETICHETTATURA – DISPOSIZIONI GENERALI

I materiali e oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari (**corrispondente a quanto già stabilito con Art 8 DM 21/03/1973**), quindi al momento dell'emissione sul mercato, devono essere corredati dalle seguenti informazioni:

1 – Idoneità al contatto alimentare del materiale, utilizzando alternativamente:

- la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari”, oppure
- una indicazione specifica circa l'impiego (ad es. “bottiglia per vino”) oppure
- il simbolo riprodotto nell'Allegato II (bicchiere/forchetta)

L'informazione può essere omessa qualora l'uso sia inequivocabile (es caffettiera, scolapasta) cioè per oggetti chiaramente destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.

2 – specifiche istruzioni che debbono essere rispettate al momento del loro impiego

3 – Identificazione (nome o ragione sociale, indirizzo o sede o marchio depositato) del fabbricante, trasformatore o venditore) stabilito all' interno della CE

4 – Etichettatura o identificazione per consentire la rintracciabilità (numero di lotto)

5 – Disposizioni per materiali attivi e intelligenti sull'impiego/impieghi consentire altre informazioni circa le sostanze rilascia. Per permettere di identificare le parti che potrebbero essere percepite come commestibili, occorre indicare “NON MANGIARE” e se tecnicamente possibile, riportare il simbolo (faccia con alimento alla bocca,crociato)



MOCA : SANZIONI



Etichettare, pubblicizzare o presentare materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l'impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare	articolo 3, paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 1.500 a euro 25.000 (art. 2 D.Lgs. 29/2017)
Non effettuare la comunicazione, alla Commissione europea, relativa ad ogni nuova informazione scientifica o tecnica che possa influire sulla valutazione della sicurezza della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana.	articolo 11, paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 10.000 a euro 30.000 (art. 3 D.Lgs. 29/2017)
Non ottemperare agli obblighi in materia di etichettatura	articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 1.500 a euro 15.000 (art. 4 D.Lgs. 29/2017)
Non avviare immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi essendo a conoscenza o potendo presumere, in base alle informazioni proprie del professionista di settore, la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 3.000 ad euro 25.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)

MOCA : SANZIONI



Non fornire ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell'autorità competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari non conformi al regolamento ed alle normative vigenti	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 3.000 ad euro 25.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)
Non disporre di sistemi e di procedure conformi a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 5.000 a euro 60.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)
Non rendere disponibili alle autorità competenti che ne facciano richiesta le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1935/2004	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 5.000 a euro 50.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)
Non ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3 (adeguatezza del sistema di rintracciabilità) del regolamento (CE) n. 1935/2004	articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 5.000 a euro 40.000 (art. 5 D.Lgs. 29/2017)

MOCA : SANIONI



Non comunicare nei tempi e nei modi previsti all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) 2023/2006	Articolo 6 del D.Lgs. 29/2017 commi 1, 2 e 3	da euro 1.500 a euro 9.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Omettere di istituire, attuare e far rispettare un sistema di assicurazione della qualità	articolo 4, lettera a) , e dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 2023/2006	da euro 4.000 a euro 40.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Non istituire o non mantenere un efficace sistema di controllo della qualità	articolo 6 del regolamento (CE) n. 2023/2006	da euro 4.000 a euro 30.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Non elaborare e non conservare un'adeguata documentazione su supporto cartaceo o in formato elettronico riguardante le specifiche, le formulazioni e i processi di fabbricazione, nonché relativa alle registrazioni delle varie operazioni di fabbricazione e ai risultati del sistema di controllo della qualità, che siano pertinenti per la conformità e la sicurezza di materiali e oggetti finiti, o non mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora lo richiedono, la predetta documentazione	articolo 7 del regolamento (CE) n. 2023/2006	da euro 2.500 a euro 25.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)

MOCA : SANZIONI



Non rispettare le norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione	articolo 4, lettera b) , del regolamento (CE) n. 2023/2006	da euro 4.000 a euro 40.000 (art. 6 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi che comportino modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari, idonee ad indurre in errore i consumatori	dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 4.000 a euro 40.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti intelligenti che forniscono informazioni sulle condizioni del prodotto alimentare idonee ad indurre in errore i consumatori	dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1935/2004	da euro 2.500 a euro 30.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non adeguati ed efficaci per l'uso a cui sono destinati	articolo 4, lettera a) , del regolamento (CE) n. 450/2009	da euro 1.500 a euro 25.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)

MOCA : SANZIONI



<p>Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla composizione di cui al Capo II del regolamento medesimo</p>	<p>articolo 4, lettera e) , del regolamento (CE) n. 450/2009</p>	<p>da euro 7.500 a euro 60.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Produrre o immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti su cui sono apposte etichettature non conformi ai requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera e) , del regolamento (CE) n. 1935/2004 e dall'articolo 11, del regolamento (CE) n. 450/2009</p>	<p>articolo 4, lettera d) , del regolamento (CE) n. 450/2009</p>	<p>da euro 1.500 a euro 15.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Produrre o immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti attivi o intelligenti, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo</p>	<p>articolo 4, lettera f) , del regolamento (CE) n. 450/2009</p>	<p>da euro 1.500 ad euro 15.000 (art. 7 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti di composizione di cui ai Capi II e III del regolamento medesimo</p>	<p>articolo 4, lettera e) , del regolamento (UE) n. 10/2011</p>	<p>da euro 6.000 a euro 60.000 (art. 8 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di materia plastica, destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non conformi ai requisiti relativi alla dichiarazione di conformità e alla documentazione di cui al Capo IV del regolamento medesimo</p>	<p>articolo 4, lettera e) , e dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 10/2011</p>	<p>da euro 1.500 a euro 15.000 (art. 8 D.Lgs. 29/2017)</p>

MOCA : SANZIONI



<p>Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti di plastica destinati al contatto con gli alimenti contenenti plastica riciclata ottenuta da un processo di riciclo che non sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008 o la cui autorizzazione sia stata sospesa o revocata</p>	<p>articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 282/2008</p>	<p>da euro 6.000 a euro 60.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a sei mesi; nei casi più gravi, l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione</p> <p>(art. 9 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Non rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 282/2008</p>	<p>articolo 7, paragrafo 1, e del regolamento (CE) n. 282/2008</p>	<p>da euro 3.000 a euro 30.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività fino a quattro mesi; nei casi più gravi l'autorità competente all'irrogazione della sanzione chiede altresì alla Commissione europea la revoca dell'autorizzazione</p> <p>(art. 9 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Non effettuare la comunicazione alla Commissione europea a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008 relativa ad ogni nuova informazione scientifica o tecnica che potrebbe ripercuotersi sulla valutazione di sicurezza del processo di riciclo in relazione alla salute umana</p>	<p>dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 282/2008</p>	<p>da euro 5.000 a euro 30.000</p> <p>(art. 9 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Non effettuare la notifica all'Autorità Competente prevista dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008, concernente il sito di riciclo o di fabbricazione in cui è applicato il processo di riciclo autorizzato</p>	<p>articolo 10 del regolamento (CE) n. 282/2008</p>	<p>da euro 3.000 a euro 18.000</p> <p>(art. 9 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Effettuare l'autodichiarazione volontaria in</p>	<p>articolo 11 del</p>	<p>da euro 2.000 a euro 10.000</p>

MOCA : SANZIONI



<p>Non rispettare le previsioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari</p>	<p>articoli 2, 3 e 4 del regolamento n. 1895/2005/CE</p>	<p>da euro 6.000 a euro 60.000 (art. 10 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, non rispettare le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE relativamente alla dichiarazione scritta da trasmettere all'Autorità Competente ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.</p>	<p>articolo 5 del regolamento n. 1895/2005/CE</p>	<p>da euro 5.000 a euro 15.000 (art. 10 D.Lgs. 29/2017)</p>
<p>Produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare MOCA che siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. di Pb, Zn o leghe contenenti > 10% Pb b. stagnati internamente con Sn con Pb > 1% c. rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati che a contatto con soluzione acido acetico 1% per 24 ore, cedano Pb d. costituiti da materiale nella cui composizione vi sia As > 3 cg/ 100 g 	<p>articolo 2 bis del DPR 777/ 82, come modificato da art. 2 D.Lgs. 108/92</p>	<p>da € 15.494 a 92.962 (art. 2 D.Lgs. 507/99)</p>
<p>Produzione di MOCA in difformità dei decreti ministeriali con i quali si disciplinano i componenti consentiti nella produzione, i requisiti di purezza, limitazioni tolleranze e condizioni d'impiego.</p>	<p>articolo 3 del DPR 777/ 82, come modificato da art. 3 D.Lgs. 108/92</p>	<p>da € 7.747 a 46.481 (art. 2 D.Lgs. 507/99)</p>
<p>Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze</p>	<p>articolo 4 comma 5 del DPR 777/82</p>	<p>da € 1 549 a € 7 747</p>

MOCA : SANZIONI



Fattispecie	Art. violato	Sanzione
Produrre o immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana	articolo. 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 10.000 a euro 80.000 (art. 2 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione della loro composizione	articolo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 7.500 a euro 60.000 (art. 2 D.Lgs. 29/2017)
Produrre, immettere sul mercato o utilizzare in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti, che, trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche	articolo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1935/04	da euro 5.000 a euro 27.000 (art. 2 D.Lgs. 29/2017)